



CAMERA VALDOSTANA
CHAMBRE VALDÔTAINE

Provvedimento del Conservatore
n. 23 in data 14/10/2026

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESA INDIVIDUALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. C DEL D.P.R. 247/2004 E DELL'ART. 40 D.L. 76/2020 – IMPRESA MATO ILIR - C.F. MTALRI77C10Z100S – REA AO 80895

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle imprese;

vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 s.m.i, recante "Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" ed in particolare l'art.8;

visto il d.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n.580 in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

vista la legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 recante 'Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese';

considerato che a seguito di comunicazione ricevuta dal comando di Polizia Locale della Città di Valenza (prot n.11432 del 22/07/2026) e da alcuni elementi sintomatici di inattività dell'impresa, è emersa la circostanza di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del d.P.R. 247/2004, ovvero il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi dell'impresa individuale in indirizzo;

dato atto che in data 07/08/2026 si è conseguentemente dato avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese dell'impresa individuale **MATO ILIR** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del d.P.R. 247/2004 per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

tenuto conto che l'avviso di avvio del procedimento per la posizione specificatamente individuata è stato pubblicato per 45 gg. consecutivi all'albo camerale, dal giorno 07/08/2026 al giorno 21/09/2026 con Avviso n. 321/2026, e in modo permanente nel sito internet istituzionale alla sezione Registro delle imprese - Procedimenti d'ufficio;

dato atto che, come evincibile dalla visura camerale, è stata regolarmente effettuata l'iscrizione della notizia relativa all'avvio del procedimento d'ufficio sulla posizione dell'impresa con Prot. n.8376 del 28/08/2026;

tenuto conto che la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio è stata trasmessa mediante posta raccomandata A/R alla residenza anagrafica dell'imprenditore e alla sede dell'impresa, in quanto la stessa non ha provveduto all'iscrizione di un domicilio digitale valido così come previsto dall'art. 5 del decreto-legge 18/10/2012, n. 179 convertito con modificazioni, dalla legge 17/12/2012, n. 221, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del citato d.P.R. 247/2004;

dato atto che nella suddetta lettera di avvio del procedimento si informava che, decorsi 30 giorni dal ricevimento o 45 giorni dalla pubblicazione all'albo camerale del relativo avviso senza che sia pervenuta l'annotazione della cessazione dell'impresa tramite presentazione di pratica telematica, o l'indicazione di effettivo esercizio dell'attività con l'adempimento degli obblighi necessari per la regolarizzazione della propria posizione, il Conservatore avrebbe proceduto con propria determinazione alla cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, così come previsto dall'articolo 40, comma 1 del D.L. 76/2020;

considerato che, come emerso dai primi accertamenti, presso l'indirizzo della sede legale iscritta in visura - coincidente con il domicilio del titolare - non è stata rinvenuta l'impresa individuale con ditta MATO ILIR determinando così la restituzione al mittente delle raccomandate ivi inoltrate verificandosi così anche la circostanza di cui all'art 2 comma 1 lett. B (irreperibilità dell'imprenditore);

verificato che non risulta pervenuta alcuna pratica nel termine assegnato;

dato atto che è stata effettuata specifica e puntuale istruttoria con riferimento al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, verificando quali indizi di inattività la compresenza del mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, la mancata presenza di protocolli di istanze al registro delle imprese nel medesimo periodo che diano evidenza di effettiva operatività e la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali per almeno tre anni;

ritenuto pertanto di poter procedere alla cancellazione dell'impresa individuale de quo ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) del d.P.R. 247/2004;

richiamato l'art. 40, commi 1 e 6 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha previsto che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal d.P.R. n. 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore e che lo stesso sia comunicato agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

richiamato l'art. 40, commi 7 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 che dispone che contro il provvedimento di cancellazione del Conservatore l'interessato potrà presentare ricorso al Giudice del registro entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento;

richiamata la deliberazione della Giunta camerale n. 81 in data 30 settembre 2025, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico dirigenziale per l'Area Anagrafica, Studi e Ambiente e l'incarico di Conservatore del Registro delle imprese di Aosta;

ritenute le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. la cancellazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) del d.P.R. 23 luglio 2004 n.247, dell'impresa individuale IMPRESA MATO ILIR - C.F. MTALRI77C10Z100S – REA AO 80895 per mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
2. di pubblicare il presente provvedimento all'albo camerale online della Chambre e in modo permanente nel sito internet istituzionale nella sezione Registro delle imprese - Procedimenti d'ufficio – Cancellazione di imprese individuali e società di persone ex d.P.R. 247/2004;
3. che la notifica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del D.L. 76/2020, avvenga mediante affissione all'albo camerale on line e nella sezione del sito istituzionale dedicata alle cancellazioni d'ufficio, accertata l'impossibilità di procedere alla comunicazione personale essendo l'impresa sprovvista di PEC e vista l'irreperibilità dell'imprenditore presso la propria residenza e presso la sede legale dell'impresa in base agli esiti negativi in merito alla ricezione delle comunicazioni di avvio del procedimento.

Ai sensi dell'articolo 40, comma 7 del DL 76/2020, contro il presente provvedimento l'interessato può presentare ricorso al Giudice del Registro delle Imprese nei 15 giorni successivi alla comunicazione.

IL RESPONSABILE
DELL'ISTRUTTORIA

Dott.ssa Martina ZUNCHEDDU

IL CONSERVATORE

firmato digitalmente
Dott.ssa Katia BUTELLI